

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 183/2013

dell'8 novembre 2013

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo SEE», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 230/2013 della Commissione, del 14 marzo 2013, relativo al ritiro dal mercato di alcuni additivi per mangimi appartenenti al gruppo delle sostanze aromatizzanti e stimolanti dell'appetito ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 306/2013 della Commissione, del 2 aprile 2013, relativo all'autorizzazione di un preparato di *Bacillus subtilis* (ATCC PTA-6737) per suinetti svezzati e suidi svezzati diversi da *Sus scrofa domestica* (titolare dell'autorizzazione Kemin Europa N.V.) ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 308/2013 della Commissione, del 3 aprile 2013, relativo all'autorizzazione di un preparato di *Lactobacillus plantarum* NCIMB 30083 e un preparato di *Lactobacillus plantarum* NCIMB 30084 come additivi per mangimi per tutte le specie animali ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 357/2013 della Commissione, del 18 aprile 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 903/2009 della Commissione e il regolamento di esecuzione (UE) n. 373/2011 riguardo alla dose minima del preparato a base di *Clostridium butyricum* FERM BP-2789 come additivo per mangimi destinati ai polli da ingrasso e alle specie avicole minori escluse le specie ovaiole (titolare dell'autorizzazione Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, rappresentato da Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.) ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 403/2013 della Commissione, del

2 maggio 2013, relativo all'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi, endo-1,3(4)-beta-glucanasi ed endo-1,4-beta-glucanasi prodotto da *Trichoderma reesei* (ATCC 74444) come additivo per mangimi destinati al pollame da ingrasso e da produzione di uova e a suinetti svezzati, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1259/2004, (CE) n. 1206/2005 e (CE) n. 1876/2006 (titolare dell'autorizzazione DSM Nutritional Products) ⁽⁵⁾.

- (6) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 413/2013 della Commissione, del 6 maggio 2013, relativo all'autorizzazione di un preparato di *Pediococcus acidilactici* CNCM MA 18/5M come additivo per mangimi da utilizzare nell'acqua potabile per suinetti svezzati, suini da ingrasso, galline ovaiole e polli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Lallemand SAS) ⁽⁶⁾.
- (7) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. La legislazione relativa ai mangimi non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, quindi, non si applica al Liechtenstein.
- (8) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

- 1) al punto 1zzzf [regolamento (CE) n. 1876/2006 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«— **32013 R 0403**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 403/2013 della Commissione, del 2 maggio 2013 (GU L 121 del 3.5.2013, pag. 26).»;

⁽¹⁾ GU L 80 del 21.3.2013, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 91 del 3.4.2013, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 94 del 4.4.2013, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 109 del 19.4.2013, pag. 22.

⁽⁵⁾ GU L 121 del 3.5.2013, pag. 26.

⁽⁶⁾ GU L 125 del 7.5.2013, pag. 1.

- 2) ai punti 1zs [regolamento (CE) n. 1259/2004 della Commissione] e 1zzn [regolamento (CE) n. 1206/2005 della Commissione] è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

— **32013 R 0403:** Regolamento di esecuzione (UE) n. 403/2013 della Commissione, del 2 maggio 2013 (GU L 121 del 3.5.2013, pag. 26).»;

- 3) al punto 1zzzzzn [regolamento (CE) n. 903/2009 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«— **32013 R 0357:** Regolamento di esecuzione (UE) n. 357/2013 della Commissione, del 18 aprile 2013 (GU L 109 del 19.4.2013, pag. 22).»;

- 4) al punto 2zb [regolamento di esecuzione (UE) n. 373/2011 della Commissione] è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

— **32013 R 0357:** Regolamento di esecuzione (UE) n. 357/2013 della Commissione, del 18 aprile 2013 (GU L 109 del 19.4.2013, pag. 22).»;

- 5) dopo il punto 78 [regolamento di esecuzione (UE) n. 161/2013 della Commissione] sono inseriti i seguenti punti:

«79. **32013 R 0230:** Regolamento di esecuzione (UE) n. 230/2013 della Commissione, del 14 marzo 2013, relativo al ritiro dal mercato di alcuni additivi per mangimi appartenenti al gruppo delle sostanze aromatizzanti e stimolanti dell'appetito (GU L 80 del 21.3.2013, pag. 1).

80. **32013 R 0306:** Regolamento di esecuzione (UE) n. 306/2013 della Commissione, del 2 aprile 2013, relativo all'autorizzazione di un preparato di *Bacillus subtilis* (ATCC PTA-6737) per suinetti svezzati e suidi svezzati diversi da *Sus scrofa domesticus* (titolare dell'autorizzazione Kemin Europa N.V.) (GU L 91 del 3.4.2013, pag. 5).

81. **32013 R 0308:** Regolamento di esecuzione (UE) n. 308/2013 della Commissione, del 3 aprile 2013, relativo all'autorizzazione di un preparato di *Lactobacil-*

lus plantarum NCIMB 30083 e un preparato di *Lactobacillus plantarum* NCIMB 30084 come additivi per mangimi per tutte le specie animali (GU L 94 del 4.4.2013, pag. 1).

82. **32013 R 0403:** Regolamento di esecuzione (UE) n. 403/2013 della Commissione, del 2 maggio 2013, relativo all'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanas, endo-1,3(4)-beta-glucanasi ed endo-1,4-beta-glucanasi prodotto da *Trichoderma reesei* (ATCC 74444) come additivo per mangimi destinati al pollame da ingrasso e da produzione di uova e a suinetti svezzati, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1259/2004, (CE) n. 1206/2005 e (CE) n. 1876/2006 (titolare dell'autorizzazione DSM Nutritional Products) (GU L 121 del 3.5.2013, pag. 26).

83. **32013 R 0413:** Regolamento di esecuzione (UE) n. 413/2013 della Commissione, del 6 maggio 2013, relativo all'autorizzazione di un preparato di *Pediococcus acidilactici* CNCM MA 18/5M come additivo per mangimi da utilizzare nell'acqua potabile per suinetti svezzati, suini da ingrasso, galline ovaiole e polli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Lallemand SAS) (GU L 125 del 7.5.2013, pag. 1).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 230/2013, (UE) n. 306/2013, (UE) n. 308/2013, (UE) n. 357/2013, (UE) n. 403/2013 e (UE) n. 413/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 novembre 2013, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Thórir IBSÉN

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.